

**POLITICA PER LA
SEGNALAZIONE
DI ILLECITI AI SENSI
DEL
D.LGS. 24 DEL 10
MARZO 2023

(POLITICA DI
WHISTLEBLOWING)**

Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus

Sede Direzionale:

Via Senigallia, 110 - 00156 Roma

Sede legale:

Piazza Mazzini 8 - 00030 Labico (Roma)

Tel 06 56548492

info@kairoscuola.it - kairoscoopsoc@legalmail.it

www.kairoscuola.it



PREMESSA

Il whistleblowing è l'istituto che tutela dipendenti, collaboratori e soggetti terzi, in qualche modo legati all'Ente, che segnalino condotte illecite e/o situazioni di rischio per gli interessi o l'integrità dell'Ente, verificatesi nell'ambito del contesto lavorativo.

Il whistleblowing ha trovato nel nostro ordinamento la sua prima regolamentazione con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", con la quale il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n. 231.

Il 15 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (indicato anche come la "Normativa Whistleblowing") rubricato "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che ha introdotto una compiuta regolamentazione della materia, prevedendo una disciplina comune per gli enti pubblici e per quelli privati.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha quindi reso necessaria l'adozione del presente regolamento interno, adottato dall'Istituzione Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus.

OBIETTIVI

La presente procedura si propone di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni in conformità a quanto stabilito dalla Normativa Whistleblowing e, quindi, di:

Fornire tutte le indicazioni necessarie per consentire ai soggetti interessati di segnalare, anche in forma anonima le violazioni disciplinate dalla Normativa Whistleblowing, nei limiti applicabili all'Ente, nonché ogni condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (le "Violazioni");

Individuare e disciplinare i canali e le procedure di segnalazione interna (il "Canale di Segnalazione Interno");

Individuare la persona incaricata o l'ufficio incaricato della gestione del Canale di Segnalazione Interno, ovvero depurata a ricevere le segnalazioni interne (il "Ricevente");



Individuare e disciplinare le attività della persona o dell'ufficio incaricato della gestione del Canale di Segnalazione Interno, definendo le tempistiche e le modalità di gestione delle segnalazioni per la verifica di quanto segnalato;

Predisporre un adeguato sistema disciplinare in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, secondo le linee guida adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

In aggiunta a quanto previsto al precedente Paragrafo, la presente procedura intende altresì:

Fornire indicazioni su chi possa effettuare le segnalazioni;

Indicare cosa può formare oggetto di segnalazione nell'ambito della Normativa Whistleblowing;

Indicare quali sono le misure poste a tutela del segnalante dalla Normativa Whistleblowing;

Precisare qual è la responsabilità del segnalante e quali sono i diritti del segnalato;

Indicare quali sono i presupposti che consentono il ricorso al canale di segnalazione esterno e alla divulgazione pubblica.

LE PERSONE SEGNALANTI (WHISTLEBLOWERS)

Secondo il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 23, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni (i "Segnalanti" o il "Segnalante") e rispetto ai quali operano le tutele approntate dalla Normativa Whistleblowing sono:

- Gli azionisti, i componenti degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dell'Ente;
- Il personale dell'Ente, a qualunque livello inquadrato;
- I lavoratori autonomi ed i titolari di un rapporto di collaborazione che operano per l'Ente;
- I liberi professionisti ed i consulenti che operano per l'Ente;
- I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per l'Ente.



La tutela a favore dei Segnalanti opera anche quando:

- il rapporto giuridico non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o, più in generale, nella fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro e, più in generale, del rapporto giuridico che legava il Segnalante all'Ente, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto.

Le tutele previste a favore del Segnalante si applicano anche ai soggetti individuati nell'Articolo 3, comma 5, Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ovvero ai seguenti soggetti:

- Facilitatori, ovvero a coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo e nella fase di segnalazione;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ("Persona Denunciante") o che ha effettuato una divulgazione pubblica ("Persona Divulgante") e che hanno con questa persona uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
- Colleghi di lavoro del Segnalante o della Persona Denunciante o della Persona Divulgante, che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno con questa della persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà del Segnalante o della Persona Denunciante o della Persona Divulgante o per i quali dette persone lavorano, nonché gli Enti che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di queste persone.

IL CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Nell'ambito di operatività della Istituzione, i Soggetti individuati al precedente Paragrafo, rientranti nelle tutele apprestate dalla Normativa Whistleblowing", possono segnalare:

- Condotte illecite ed illeciti accaduti nel contesto lavorativo rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2021, n. 231;
- Illeciti, sempre accaduti nel contesto lavorativo, che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ovvero



degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: (a) appalti pubblici, (b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, (c) sicurezza e conformità dei prodotti, (d) sicurezza dei trasporti, (e) tutela dell'ambiente, (f) radioprotezione e sicurezza nucleare, (g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, (h) salute pubblica, (i) protezione dei consumatori, (l) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (Articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);

- Atti o omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di (a) concorrenza, (b) aiuti di Stato e (c) imposte sulle società;

- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea.

Non sono ammesse segnalazioni di contenuto diverso e, in particolare, non sono ammesse, ovvero non rientrano nell'ambito di applicazione della Normativa Whistleblowing e della presente policy:

a) Contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale, che attengono ai rapporti di lavoro individuale o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori;

b) Segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali.

I DIVERSI CANALI DI SEGNALAZIONE

Le Violazioni alle condizioni definite nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, possono essere segnalate attraverso tre distinti canali di segnalazione:

- 1) Il Canale di Segnalazione Interno;
- 2) Il Canale di Segnalazione Esterno, attivato dall'ANAC;
- 3) La divulgazione pubblica.

IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO E LA



GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

I destinatari della presente Politica che vengono a conoscenza di violazioni, possono inviare una segnalazione attraverso il canale di segnalazione interno accessibile dalla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sul sito internet della Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus (<https://www.kairoscuola.it/>). Nella home page del canale di segnalazione interno è pubblicata la presente Politica, oltre ad una informativa sul trattamento dei dati personali.

Il canale di segnalazione interno consente di inviare una segnalazione:

- In forma scritta, compilando il form contenuto nella piattaforma;
- Qualora il segnalante ne faccia richiesta (per il tramite della piattaforma), sarà possibile fissare un incontro diretto entro un termine ragionevole. In tal caso, previo consenso del segnalante, il colloquio è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

È possibile inviare una segnalazione anche in forma anonima, purché la segnalazione contenga tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- Circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- Descrizione del fatto;
- Nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile ad identificare l’autore o gli autori del fatto segnalato, nonché eventuali altri soggetti coinvolti;
- Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.

Al termine dell’inserimento, il segnalante deve annotare la password e il numero della segnalazione (ticket alfanumerico che identifica in modo univoco la segnalazione), automaticamente prodotto dal Portale, che consentirà di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

In ogni caso, attraverso strumenti di crittografia, sarà garantita la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.



Le segnalazioni inviate con le modalità di cui sopra saranno ricevute e gestite da soggetto esterno, incaricato dall'Ente quale "Gestore delle segnalazioni" (Studio legale Fiorini Savi), che analizzerà e classificherà le segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Politica.

In particolare, lo Studio Legale:

- Rilascerà avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- Manterrà interlocuzioni con il segnalante (anche nel caso di segnalazioni anonime, purché circostanziate), potendo richiedere, se necessario, integrazioni;
- Darà diligente seguito alla segnalazione;
- Fornirà riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, saranno registrate nel Portale, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione (tracciata tramite workflow). Il Portale assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul Portale è limitata al solo personale incaricato dallo Studio legale Fiorini Savi. In caso di segnalazione fondata, lo Studio Legale avvierà la successiva fase di istruttoria con i Soggetti apicali dell'Ente, non coinvolti nella segnalazione.

Per le segnalazioni identificate come potenzialmente rilevanti, il rappresentante legale dell'Istituzione, nonché il Presidente ed i consiglieri (laddove non coinvolti) saranno chiamati ad effettuare una specifica indagine, anche mediante il supporto di società esterne (esperti o periti), e a decidere gli approfondimenti da condurre, anche all'occorrenza con il coinvolgimento dello Studio Legale. La gestione dei rapporti col segnalante sarà comunque tenuta dallo Studio Legale.

Sarà disposta la chiusura delle segnalazioni in caso di:

- segnalazioni generiche o non adeguatamente circostanziate;
- segnalazioni palesemente infondate;
- segnalazioni "circostanziate verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- segnalazioni "circostanziate non verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della segnalazione.



In caso di Segnalazioni manifestamente infondate, effettuate al solo scopo di gettare discredito su una o più persone o, in generale, sull'Ente, il Ricevente potrà attivare il procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, ovvero riferire all'Ente l'esito dell'attività di gestione della Segnalazione al fine dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, adottando tutti i provvedimenti di volta in volta ritenuti utili, non esclusa, ricorrendone i presupposti, la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Non sono previste sanzioni disciplinari per il Segnalante che in buona fede ha segnalato fatti od omissioni poi risultati, all'esito del seguito dato dal Ricevente alla Segnalazione, infondati.

Nel caso di Segnalazioni risultate fondate, all'esito dell'attività di accertamento, il Ricevente, suggerirà all'Ente le iniziative da intraprendere, che possono comprendere, a seconda dei casi, l'eventuale segnalazione o denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili, contabili e/o amministrativi e/o di violazioni della normativa europea e/o nazionale nei settori indicati in premessa, la possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate o, comunque, ogni altra iniziativa necessaria per l'eventuale adeguamento delle procedure aziendali e/o delle prassi in vigore rispetto alle violazioni verificatesi. Il Ricevente, in ogni caso, riporterà nel Registro delle Segnalazioni l'esito del seguito dato alla Segnalazione e le eventuali iniziative adottate o suggerite nei confronti del segnalato.

Le Segnalazioni, la documentazione allegata alla Segnalazione o comunque acquisita nella fase di gestione della Segnalazione e ogni altro dato o informazione acquisita nell'attività di verifica svolta, sono accessibili solo al Ricevente e sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della Segnalazione.

Il Ricevente è, quindi, responsabile, in ogni fase del processo di gestione della Segnalazione, della custodia della documentazione fornita dal Segnalante o diversamente acquisita e dell'archiviazione della stessa con modalità che ne garantiscono l'integrità e la completezza. In particolare, il trattamento dei dati del segnalante e del segnalato avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in vigore. I dati verranno conservati solo per il periodo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre il tempo necessario per dare seguito alla segnalazione.

LA RISERVATEZZA DELLA PERSONA SEGNALANTE

Il Ricevente garantirà la riservatezza del Segnalante. Salvo il caso in cui la riservatezza non sia opponibile per legge, l'identità del Segnalante non può essere rivelata a nessuno senza il consenso scritto del Segnalante.



Il Ricevente deve, inoltre, garantire la massima discrezione in relazione alle informazioni ricevute ed ai fatti segnalati, nonché tutelare la riservatezza di ogni persona coinvolta o menzionata nella Segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dall'ordinamento.

IL DIVIETO DI ATTI RITORSIVI

L'Istituzione non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi alle normative europee e/o nazionali rientranti nel perimetro della Normativa Whistleblowing.

Per misure ritorsive e/o discriminatorie si intendono, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione, le azioni disciplinari ingiustificate, i cambi di mansione o di sede immotivati, le molestie sul luogo di lavoro, le note di merito negative, la coercizione, l'intimidazione e/o ogni altro tipo di mobbing collegato, direttamente e/o indirettamente, alla Segnalazione effettuata, come indicate dall'Articolo 17 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

Il Segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio quale conseguenza della denuncia effettuata può darne notizia al suo superiore gerarchico e/o, in generale, al Datore di Lavoro, affinché ciascuno valuti, per quanto di sua competenza:

- La necessità o l'opportunità di ripristinare la situazione e/o di rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- La sussistenza degli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o della discriminazione.

Il Segnalante può anche darne notizia all'ANAC, che successivamente procede a darne informazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di sua competenza.

Il segnalante può altresì ricevere le misure di sostegno di cui all'Articolo 18 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 dagli Enti del Terzo Settore.

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA



Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha istituito anche un canale di segnalazione esterno, che consente al segnalante di poter presentare la Segnalazione all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

La Segnalazione esterna può essere effettuata soltanto se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) Non è previsto, nell'ambito del contesto lavorativo del Segnalante, un canale di segnalazione interna o questo, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- b) Il Segnalante ha già effettuato la Segnalazione interna e questa non ha avuto alcun seguito;
- c) Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa potrebbe esporlo al rischio di ritorsione;
- d) Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le informazioni sul canale di segnalazione esterna e sulle modalità di presentazione delle Segnalazioni esterne sono reperibili nel sito istituzionale dell'ANAC.

L'ANAC, in conformità al Decreto, in data 12 luglio 2023 ha adottato linee guida (approvate con Delibera n° 311) relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, alle quali si rimanda. L'ANAC riesamina periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, le proprie procedure.

L'ANAC deve:

- Fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al capo III del Decreto;
- Dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la tutela della riservatezza del segnalante);
- Mantenere interlocuzioni con il segnalante e richiedere eventuali integrazioni;
- Svolgere l'istruttoria anche mediante audizioni e acquisizioni di documenti;
- Dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;



- Comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 prevede anche la possibilità di effettuare una Segnalazione pubblica, per tale intendendosi l'attività con la quale il Segnalante mira a “rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone”.

Il Segnalante può beneficiare della protezione prevista dalla norma quando, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- Il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,



espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell’art. 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell’ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato;

- nell’ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell’identità del segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti alla riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell’inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell’ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale. È altresì garantita la riservatezza dell’identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché sull’identità e sull’assistenza prestata dai facilitatori, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La violazione dell’obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell’interessato l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC.

DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

Nel rispetto di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 la presente procedura viene comunicata e diffusa al personale dell’Ente, alle Organizzazioni Sindacali, nonché ad ogni altro soggetto terzo interessato al rispetto delle prescrizioni e delle norme di comportamento in essa contenuta.